Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 21 aprile 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in DCIV seduta pubblica per lunedì, 30 aprile 1962, alle ore 18, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente.

(2494)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 gennaio 1961
registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 354

E' concessa la seguente decorazione al V. M.:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

D'ARDUIN Matteotto, nato a Murano (Venezia) il 10 agosto 1924, partigiano combattente. — Catturato in combattimento affrontava serenamente la morte per impiccagione essendosi decisamente rifiutato di rivelare la dislocazione delle forze partigiane nella zona. Esempio fulgido di attaccamento al dovere e di spirito di sacrificio. — San Ginesio, 17 giugno 1944.

(2279)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1695.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola elementare di Rosignano Solvay (Livorno).

N. 1695. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola elementare di Rosignano Solvay (Livorno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1962, n. 149.

Erezione in ente morale della Fondazione « Columbianum », con sede in Genova.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Columbianum », con sede in Genova, viene eretta in ente morale e viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Girolamo, in località Marina Centro del comune di Rimini (Forlì).

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 30 settembre 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Girolamo in località Marina Centro del comune di Rimini (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 151.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Matteo Apostolo, in zona Fonterosa del comune di Manfredonia (Foggia).

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 21 settembre 1960, integrato con dichiarazione del 10 ottobre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Matteo Apostolo, in zona Fonterosa del comune di Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 152.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo in Padova.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 25 dicembre 1960, integrato con dichiarazione del 9 ottobre 1961, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo in Padova, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1962.
Nomina del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 254, col quale fu provveduto alla costituzione del detto Collegio pel triennio 1959-1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio medesimo pel triennio 1962-1964;

Viste le designazioni fatte dai Ministri per l'interno e per il tesoro, dal presidente della Corte dei conti e dagli Istituti di credito partecipanti al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) per gli anni 1962, 1963 e 1964, sono chiamati i signori:

Casorati Pier Renato, presidente di sezione della Corte dei conti;

Barucchello Silvio, assessore del comune di Rovigo;

Perrotta Raffaele, direttore di ragioneria di prima classe al Ministero dell'interno;

Calia Giuseppe, direttore di divisione alla Cassa depositi e prestiti;

Manna Raffaele, ispettore superiore del Banco di Napoli.

La Presidenza del Collegio è assegnata al dott. Pier Renato Casorati, presidente di sezione della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1962
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 3

(2425)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1962.
Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede centrale in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede centrale in Treviso, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 30 novembre 1948 e modificato con decreti ministeriali 12 febbraio 1951, 27 aprile 1954, 13 gennaio 1955 e 22 gennaio 1958;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 gennaio 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 20, comma quinto e sesto; 46, lettere *c*) e *l*); 47, comma primo; 48, comma terzo, settimo e nono; 50, prima parte del comma primo, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 20, comma quinto: « Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare, ove lo ritenga necessario, alcune facoltà ed incarichi di cui è investito, anche ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta da lui stabiliti ».

Art. 20, comma sesto: « Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della regolarità della sostituzione ».

Art. 46, lettera *c*): « Nello sconto di buoni del tesoro ordinari e di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*) con scadenza non superiore ai sei mesi ».

Art. 46, lettera *l*): « In anticipazioni e conti correnti garantiti da pegno su cose mobili aventi valore commerciale, da titoli emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati o da libretti di deposito della Cassa, purchè non intestati al debitore e comunque non di sua proprietà, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 47, comma primo: « Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di borsa, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore al 10 % ».

Art. 48, comma terzo: « La scadenza delle operazioni cambiare non potrà essere superiore ai sei mesi; le cambiali riguardanti il pagamento dilazionato di merci o prodotti venduti con patto di riservato dominio o con privilegio in virtù di leggi speciali a favore del venditore, potranno avere scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione ».

Art. 48, comma settimo: « La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni, salvo proroga da accordarsi di anno in anno, per non più di un altro quinquennio, purchè il valore cauzionale dell'immobile ipotecato non sia inferiore al doppio del credito residuo ».

Art. 48, comma nono: « Eccezionalmente, quando trattisi di persone, ditte od enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e tratte non accettate, e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite da semplice obbligazione chirografaria del correntista, con la avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di L. 20.000.000 per ogni obbligato (e ciò salva eventuale deroga da richiedersi preventivamente, in casi particolari, ai superiori Organi di vigilanza); la somma globale che può essere impiegata nelle operazioni di cui al presente comma non deve eccedere il sei per cento dei capitali amministrati ».

Art. 50, comma primo, parte prima: « I mutui ipotecari dovranno essere estinti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di 15 anni ».

E' approvato, altresì, l'inserimento, dopo la lettera *q*) dell'art. 46, delle nuove lettere *r*) e *s*) del seguente tenore:

Art. 46, lettera r): « In finanziamenti al commercio con l'estero in conformità alle vigenti disposizioni, con le modalità ed i limiti fissati dalle debite autorizzazioni »;

Art. 46, lettera s): « In ogni altra operazione che sia consentita dalle norme vigenti sulle Casse di risparmio o che per legge sia ad esse espressamente consentita in deroga ai loro statuti ».

E' infine, approvata la soppressione dei commi settimo e ottavo dell'art. 20, nonchè del comma secondo dell'art. 47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(2432)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1962.
Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari delle Case di cura gestite dalla Congregazione delle suore infermiere dell'Addolorata di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1038;

Vista l'istanza avanzata in data 28 febbraio 1961, dalla Congregazione delle suore infermiere dell'Addolorata, con sede in Como, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale addetto alle Case di cura da essa gestite;

Ritenuta la necessità di assicurare un trattamento di famiglia al personale dipendente dalle predette Case di cura:

Decreta:

Articolo unico.

Alle Case di cura gestite dalla Congregazione delle suore infermiere dell'Addolorata, con sede in Como, è applicata la tabella A annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1038.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1962.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra nazionale di elettrodomestici », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra nazionale di elettrodomestici» , che avrà luogo a Milano, dal 5 al 12 settembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 aprile 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(2428)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1962.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Mostra nazionale della radio e televisione », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Mostra nazionale della radio e televisione », che avrà luogo a Milano, dal 5 al 12 settembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 aprile 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(2429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad acquistare un immobile, sito in Parma

Con decreto del Prefetto di Parma n. 8872 in data 4 aprile 1962, l'Università di Parma è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Parma, via Farini n. 86-88, descritto in catasto al foglio n. 32, mappale n. 341 al prezzo di lire 16.500.000 (lire sedicimilionicinquecentomila).

(2444)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 31 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione della tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Ardizzone Rosaria ved. Di Ianni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 24 novembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Verona — Intestazione: Bernato Fernando — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 18 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Grimaldi Felicetta nata Montecorvino R. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data 20 novembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Pisa — Intestazione: Cassa di Risparmio di Volterra — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 febbraio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Como — Intestazione: Solenghi Luigi, nato a Pianello (PC) il 6 marzo 1932 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 marzo 1962

(2195) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 20 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	590,99	590,75	590,75	590,90	590,25	590,97	590,80	590,90	590,95	591 —
Fr. Sv.	142,79	142,78	142,84	142,72	142,80	142,76	142,74	142,75	142,74	142,75
Kr. D.	90,04	90,05	90,05	90,05	90 —	90,04	90,07	90,10	90,06	90,06
Kr. N.	87,10	87,10	87,12	87,06	87,05	87,10	87,1075	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,62	120,62	120,61	120,69	120,55	120,62	120,66	120,65	120,65	120,65
Fol.	172,44	172,40	172,52	172,62	172,40	172,47	172,54	172,45	172,46	172,45
Fr. B.	12,46	12,46	12,466	12,47	12,4625	12,46	12,465	12,45	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,63	126,70	126,74	126,67	126,66	126,69	126,65	126,66	126,66
Lst.	1746,73	1746 —	1746,10	1746,75	1746,60	1746,51	1745,50	1746,40	1746,37	1746,50
Din. occ.	155,18	155,17	155,15	155,22	155,15	155,17	155,23	155,20	155,16	155,17
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,79	21,80	21,78	21,78	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 20 aprile 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	590,85
1 Franco svizzero	142,73
1 Corona danese	90,06
1 Corona norvegese	87,084
1 Corona svedese	120,675
1 Fiorino olandese	172,58
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,715
1 Lira sterlina	1746,125
1 Marco germanico	155,225
1 Scellino austriaco	24,05
1 Escudo port.	21,785

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi: Bolivia; Colombia; Corea del Sud; Filippine; India: Iran; Rhodesia e Nyasaland; Sudan; Canadà, Hong Kong; Stati Uniti d'America; Viet Nam.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che l'aspirante:

1. Sia cittadino italiano e goda dei diritti di elettorato politico;

2. Abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il ventunesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. E' esclusa l'elevazione per qualsiasi motivo del predetto limite massimo di età;

3. Abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4. Sia di sana e robusta costituzione fisica;

5. Sia fornito almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

6. Abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7. Dimostri di aver fatto pratica, almeno per due anni presso aziende economiche.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi — Viale America, Roma, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito;

h) i documenti, i titoli e le eventuali pubblicazioni ai fini di una migliore classificazione;

i) l'intendimento di recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale;

l) in quale dei Paesi suindicati desiderano compiere la pratica commerciale (è consentito scegliere due Paesi, ma non si può indicare più di un Paese con la stessa domanda);

m) in quale lingua, oltre l'inglese ed il francese, intendono sostenere la prova scritta ed orale;

n) gli eventuali titoli di preferenza a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

La data di arrivo della domanda è certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da questa Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i seguenti documenti:

1) certificato del titolo di studio corredato dai voti riportati nei singoli esami (e nell'esame finale, per quegli aspiranti che producono anche certificati di laurea);

2) certificato di pratica commerciale compiuta per almeno due anni presso aziende economiche. Tale certificato deve indicare con precisione la durata e la natura della pratica commerciale compiuta con eventuale specificazione di quella relativa al commercio con l'estero e dichiarare, inoltre, se l'aspirante abbia particolare attitudine per il commercio con l'estero. Le dichiarazioni contenute nel certificato devono essere confermate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui giurisdizione ha sede l'azienda economica;

3) certificato rilasciato in data recente da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che gli impediscono di adattarsi al clima del Paese prescelto;

4) fotografia di data recente provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta: *a*) da un consigliere di Stato, presidente; *b*) da un direttore generale del Ministero o da un altro funzionario del Ministero con qualifica di ispettore generale; *c*) da tre professori universitari, insegnanti delle discipline che sono argomento delle prove orali; *d*) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura, designato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Per le prove di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado od altri esperti.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Art. 6.

La Commissione esaminatrice fissa preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e

stabilisce il minimo dei punti per l'ammissione alle prove scritte. Il punteggio massimo da attribuire ai titoli non può essere superiore a dieci punti.

Art. 7.

Le prove di esame del concorso hanno luogo in Roma ed ai candidati è data tempestiva comunicazione del diario delle prove scritte, del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonchè per la loro permanenza nella sede stessa.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi.

Art. 9.

Gli esami — tendenti a dimostrare sopratutto la particolare attitudine del candidato per il commercio estero — consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono in traduzioni dall'italiano in inglese, francese ed in una terza lingua a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario.

Le prove orali consistono in una conversazione nelle lingue delle prove scritte ed in un colloquio sulle seguenti materie:

a) tecnica mercantile e bancaria;
b) geografia economica;
c) merceologia;
d) elementi di diritto commerciale;
e) elementi di diritto della navigazione;
f) elementi di economia politica;
g) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero, con particolare riguardo al regime degli scambi vigenti nel Paese (o nei Paesi) per il quale è stata chiesta la borsa.

Per la tecnica mercantile e bancaria i candidati sono particolarmente interrogati in ordine al regime monetario, alla materia dei cambi ed all'ordinamento bancario del Paese (o dei Paesi) per il quale essi hanno dichiarato di concorrere, nonchè in ordine al regime doganale e commerciale nei rapporti con l'Italia.

Per la geografia economica e per la merceologia i candidati sono interrogati con particolare riguardo su argomenti relativi al Paese (o ai Paesi) per il quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Il punteggio per ogni prova è espresso in decimi.

Art. 10.

Alle prove orali sono ammessi i candidati che hanno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso nei locali del Ministero.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ha ottenuto la votazione media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti riportati nelle prove scritte e dalla media dei punti ottenuti nelle prove orali.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice forma graduatorie di coloro che hanno superato il concorso, distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse.

In caso di parità sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero delle borse messe a concorso, non acquistano alcun diritto all'assegnazione di borse che si faranno successivamente disponibili.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale per lo sviluppo degli scambi — Viale America, Roma, nel termine perentorio di venti giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita su carta da bollo da L. 100;
b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;
c) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;
e) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva, o l'iscrizione nelle liste di leva;
f) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

I documenti previsti alle lettere b), c), d), f) devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Per la decorrenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo vale la data apposta dall'Ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 13.

Le borse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria formata a norma del precedente art. 11.

Art. 14.

Quando concorrano speciali motivi, il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa è stata assegnata.

Art. 15.

La borsa ha la durata di un anno; il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno se, a giudizio del Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i suoi rapporti e per i risultati del suo lavoro. Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico non superiore a due mesi, presso gli Uffici del Ministero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiano dei cambi, fissandone l'assegno mensile.

Art. 16.

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Colui che non ottemperi al predetto obbligo, decade senz'altro dall'assegnazione.

Art. 17.

L'ammontare di ciascuna borsa è di Lit. 3.600.000 nette pagabili in rate mensili posticipate.

La borsa decorre dal giorno in cui il titolare si presenta al capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella sede assegnatagli.

Ai titolari delle borse viene rimborsata la spesa del viaggio in ferrovia in prima classe dal Comune di residenza abituale alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi o aerei viene fornito direttamente il biglietto di passaggio in classe turistica.

Art. 18.

I titolari delle borse sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza del capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente; nelle città sedi di Ufficio commerciale, il controllo è esercitato per il tramite del capo di detto Ufficio.

Art. 19.

Ai titolari di borse è consentito di assumere impieghi nella sede assegnata presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionarsi nella pratica commerciale.

Nei rapporti con i terzi, essi debbono aver cura di qualificarsi unicamente come « titolari di una borsa di pratica commerciale, conferita dal Ministero del commercio con l'estero »

I titolari delle borse hanno l'obbligo di inviare, in triplice esemplare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero del commercio con l'estero almeno ogni sei mesi un rapporto sull'attività svolta e sulla situazione degli scambi tra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possano comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Il Ministero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti, concernenti i traffici italiani con il Paese dove essi risiedono.

Art. 20.

Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione, sempre che il titolare si trovi al l'estero; nulla è dovuto invece ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 21.

Il godimento della borsa cessa:

a) se il titolare abbandona la sede assegnatagli senza autorizzazione del Ministero o, nei soli casi di assoluta urgenza, della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo;

b) per motivi di demerito, o per scarso rendimento, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626.

Art. 22.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto viene imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1962

Il Ministro: PRETI

(2387)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centosettantacinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centosettantacinque posti di agente tecnico in prova (coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità di cui al decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961, avrà luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, il giorno 23 maggio 1962, alle ore 9,30.

(2474)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per otto tenenti chimico farmacisti in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1961, registro n. 67, foglio n. 157, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento ordinario di otto tenenti in servizio permanente del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, è costituita come segue:

Magg. gen. chim. farm. Goffredi Ettore, presidente;

Prof. Bellavita Vito, membro;

Col. chim. farm. Audisio Giulio, membro;

Ten. col. chim. farm. Corbi Domenico, membro;

Magg. chim. farm. Ruggieri Ruggero, membro (libero docente);

Ten. col. chim. farm. Marrocco Michele, membro supplente;

Direttore di sezione Remora dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Eguali compensi saranno attribuiti al membro supplente qualora necessità contingenti richiedano il suo intervento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1962
Registro n. 23 *Difesa-Esercito, foglio n.* 267

(2473)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a novanta posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1958.

Si dà notizia che la dispensa n. 13 in data 31 marzo 1962 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1962, registro n. 12, foglio n. 83, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso a novanta posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1958.

(2437)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.